

Regolamento didattico del Corso di laurea specialistica in Farmacia

Titolo I Finalità e ordinamento didattico

Art. 1 - Finalità

1. Il Corso di Laurea Specialistica in Farmacia appartiene alla Classe delle Lauree specialistiche 14/S Farmacia e Farmacia Industriale.
2. Il Corso di Laurea in Farmacia si svolge nella Facoltà di Farmacia, rappresenta un adeguamento di un corso preesistente (Art.13 Commi 4 e 5 D.M. 509/99) preordinato alla esecuzione delle attività previste dalla direttiva 85/432/CEE, e ha una durata di cinque anni secondo quanto previsto dall'Art. 6 Comma 3 del D.M: 509/99. Il Consiglio del Corso di Laurea in Farmacia, in seguito indicato con CCL, è l'organismo dal quale dipende l'organizzazione della didattica del Corso di Laurea oggetto del presente Regolamento.
3. L'ordinamento didattico, con gli obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative, è riportato nell'allegato 1.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo ed il Regolamento di Facoltà, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Laurea per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

Art. 2 - Ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Farmacia devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, secondo quanto previsto dall'Art. 6 Comma 3 del D.M: 509/99.
2. I Consigli di Facoltà decidono annualmente l'eventuale numero massimo di studenti ammessi all'immatricolazione.
3. Il CCL definisce le eventuali conoscenze richieste per l'accesso al Corso di Laurea e ne determina, ove necessario, le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva il CCL indica specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.
4. Il su nominato Consiglio di Facoltà potrà, prima dell'inizio di ogni Anno Accademico, deliberare in merito alle procedure di accertamento delle conoscenze minime richieste per l'immatricolazione.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il Corso di Laurea Specialistica in Farmacia è a 'ciclo unico' con durata quinquennale, secondo l'art. 6 comma 3 del D.M. 509.
2. Le attività formative previste dal Corso di Laurea, l'eventuale loro organizzazione in moduli, nonché gli obiettivi formativi specifici di ciascuna di esse, sono dettagliatamente definite nell'Allegato 2 che forma parte integrante del Regolamento. Ad ogni attività formativa sono riservati Crediti Formativi Universitari (CFU) ed eventuali propedeuticità.
3. L'anno accademico è suddiviso in due semestri.
I programmi degli insegnamenti e il calendario degli esami vengono annualmente resi pubblici dal CCL tramite il Bollettino-Notiziario della Facoltà.
4. A norma dell'art. 10 del D.M. n. 509/99 sopra nominato, le attività formative del Corso di Laurea in Farmacia vengono raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
 - b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
 - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi di quelli caratterizzanti;
 - d) attività formative autonomamente scelte dallo studente;
 - e) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento della Laurea e alla

verifica della conoscenza della lingua straniera;

f) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1999, n. 142.

Art. 4 - Accertamenti

1. Per ciascuna delle attività formative indicate nell'Allegato 2, è previsto un accertamento alla fine dell'attività. Con il superamento dell'accertamento finale, lo studente consegue i crediti attribuiti all'attività didattica in oggetto.

2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito scritto, relazione scritta o orale sull'attività svolta, test con domande a risposta libera o a scelta multipla, prova pratica di laboratorio o al computer. Le modalità dell'accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, totalmente o parzialmente alternativi all'accertamento finale, sono indicate all'inizio dei corsi dal docente responsabile.

3. Il superamento dell'accertamento finale degli insegnamenti riportati nella successiva Tabella, comporta, oltre al conseguimento dei relativi crediti, anche l'attribuzione di un voto, espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di Laurea.

Analisi dei medicinali I
Analisi dei medicinali II
Biochimica e Biochimica applicata medica
Biologia animale e Anatomia umana
Biologia vegetale e Botanica farmaceutica
Chimica analitica-Statistica
Chimica generale ed inorganica
Chimica organica
Chimica farmaceutica e tossicologica I
Chimica farmaceutica e tossicologica II
Farmacologia e farmacoterapia
Farmacognosia
Farmacovigilanza
Fisica
Fisiologia
Fondamenti di Matematica
Igiene
Microbiologia
Patologia e Fisiopatologia
Tecnologia e legislazione farmaceutica
Tossicologia
Sei ambiti di sede tra quelli sotto elencati a scelta dello studente
AMBITI DI SEDE
Biotecnologie farmaceutiche
Chimica clinica
Chimica degli alimenti
Chimica dei Prodotti Cosmetici
Chimica tossicologica
Direzionamento e rilascio di farmaci
Farmacia veterinaria
Farmacoeconomia

Fitofarmacia
Gestione delle imprese, marketing e comunicazione
Igiene degli alimenti
Prodotti dietetici

4. Il CCL può attribuire alle attività formative autonomamente scelte dallo studente, punto d) Art. 3 Comma 4 del presente Regolamento, fino ad un massimo di 16 CFU. Tali crediti possono essere ottenuti dallo studente sia con il superamento di accertamenti o verifiche riguardanti insegnamenti scelti tra quelli indicati nel Manifesto degli Studi di uno dei Corsi di Laurea della Facoltà sia con il superamento di analoghe prove per attività formative erogate in altri Corsi di Laurea Universitari.

L'insieme delle norme riguardanti l'attribuzione dei CFU e il riconoscimento delle eventuali votazioni per le attività formative autonomamente scelte dallo studente è stabilito dal CCL.

5. Il CCL può riconoscere CFU anche ad attività formative di tipologia d), ed f), Art. 3 Comma 4 del presente Regolamento, svolte al di fuori dell'Università e adeguatamente certificate. Alle attività formative di tipologia d) possono essere attribuiti fino ad un massimo di 8 CFU; a quelle di tipologia f) fino ad un massimo di 7 CFU.

6. I crediti acquisiti con il superamento di prove di esame hanno validità per un periodo massimo di 10 anni dalla data dell'accertamento. Dopo tale termine il CCL dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei titoli acquisiti e confermare, anche solo parzialmente, i relativi crediti.

Art. 5 - Prova finale

1. Per conseguire la Laurea Specialistica in Farmacia lo studente deve effettuare un periodo di tirocinio in una farmacia ospedaliera o in una farmacia aperta al pubblico per almeno 6 mesi. Le modalità di svolgimento del tirocinio pratico sono stabilite da CCL.

2. La prova finale consiste nella preparazione di una tesi di laurea, compilativa o sperimentale, e nella discussione della stessa. La tesi può essere redatta anche in lingua inglese. Le norme riguardanti la preparazione, la discussione e la valutazione dell'elaborato finale sono stabilite dal CCL.

3. L'esame finale di Laurea ha luogo davanti ad una Commissione nominata dal Preside e composta da sette membri.

Art. 6 - Conseguimento della laurea

1. Per il conseguimento della Laurea lo studente deve: a) aver acquisito almeno 300 CFU riconosciuti dal CCL (il riconoscimento è automatico per tutte le attività formative previste dal presente Regolamento e/o dal Manifesto degli Studi); b) aver svolto il periodo di tirocinio; c) aver sostenuta con esito positivo la discussione relativa alla prova finale.

2. Il voto finale di Laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui ai Commi 3 e 4 dell'Art. 4, espresso in centodecimi, sommato al numero di centodecimi conseguito nella prova finale.

Titolo II Norme di funzionamento

Art. 7 - Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle attività formative relative agli insegnamenti di cui al comma 3 dell'art 4 è obbligatoria.

2. Per poter sostenere l'accertamento finale lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività.

Art. 8 - Ammissione agli anni successivi

1. I criteri per l'ammissione degli studenti agli anni successivi al primo sono stabiliti dal CCL.

Art. 9 - Passaggio da altri Corsi di Studio

1. Il passaggio da altri Corsi di Studio è possibile previa domanda al Consiglio di Corso di Laurea. Nella domanda vanno indicati tutti gli insegnamenti di cui è stata sostenuta la prova finale ed i relativi crediti

acquisiti, gli insegnamenti di cui è stata sostenuta una prova parziale e quelli di cui è certificata la frequenza. Il CCL delibera sull'accettazione del passaggio di Corso, indicando gli insegnamenti completamente o parzialmente riconosciuti, i corrispondenti CFU acquisiti e gli eventuali accertamenti integrativi richiesti. A tale scopo il CCL può avvalersi del parere di un'apposita commissione.

Art. 10 - Piani di Studio

1. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente Regolamento, dettagliatamente indicato nel Manifesto degli Studi prima dell'inizio di ogni anno accademico dal CCL, non è tenuto a presentare il Piano di Studio.
2. Lo studente che intende seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente Regolamento deve presentare il Piano di Studio individuale secondo la normativa vigente. Il Piano di Studio, che in via preliminare può essere valutato da una apposita Commissione nominata dal CCL, deve essere da quest'ultimo approvato.
3. Lo studente che intende utilizzare programmi di mobilità studentesca deve presentare un Piano di Studio con l'indicazione degli insegnamenti che intende seguire presso l'Università ospitante. Tale Piano di Studio deve essere approvato preventivamente dal CCL. A conclusione del periodo di mobilità, e su opportuna documentazione presentata dallo studente, il CCL dovrà procedere alla convalida degli esami superati attribuendo a questi ultimi i corrispondenti CFU e le eventuali votazioni.

Art. 11 - Tutorato

1. Il CCL organizza l'attività di Tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per il Tutorato. Tale attività è coordinata dalla 'Commissione Tutorato' che provvede a indicare i tempi degli incontri e il tipo di attività dei tutori. Detta Commissione può nominare docenti della Facoltà incaricati a valutare annualmente la validità del servizio e a promuovere iniziative finalizzate a migliorarne la qualità.

Art. 12 - Valutazione dell'attività didattica

1. La valutazione delle attività didattiche svolte è di competenza della Commissione Didattica della Facoltà che si avvale del servizio fornito dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo e di eventuali iniziative proprie. I risultati della valutazione, forniti dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, vengono trasmessi al docente del corso, al Preside e al Presidente della Commissione Didattica di Facoltà.

Art. 13 - Valutazione del carico didattico

1. Il CCL attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro per gli studenti al fine di garantire una adeguata corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il relativo carico di lavoro effettivo.

Titolo III Norme finali e transitorie

Art. 14 - Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del CCL o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il CCL.
2. Il presente Regolamento potrà in ogni momento essere aggiornato, integrato o modificato sulla base di eventuali modifiche apportate dagli organi accademici al Regolamento Didattico di Ateneo, o al Regolamento di Facoltà, o all'entrata in vigore di qualsiasi altra nuova disposizione in materia